

Io Sottoscritto

per conto della _____ (nome dell'azienda)

Chiedo

l'autorizzazione a conferire presso la piattaforma ecologica i seguenti rifiuti:

- Rifiuto Ingombrante
- Legno
- Altro (specificare sotto)

Automezzo utilizzato: _____ targa: _____

- Dichiaro che tali rifiuti NON SONO SCARTI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE propria dell'azienda.
- Sono consapevole che, ai sensi dell'art.193 del D.lgs 152/06, durante il trasporto effettuato a da enti o imprese, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione se la quantità di rifiuto eccede di trenta chilogrammi o trenta litri.
- Sono consapevole inoltre che qualora la produzione di rifiuti assimilati agli urbani da parte dell'azienda di cui sopra risulti superiore al limite stabilito non sarà consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta (porta a porta o presso la piattaforma ecologica). *Art.8 del Regolamento dei Servizi di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la raccolte differenziate.*

Firma

RISERVATO ALL'UFFICIO ECOLOGIA

Si autorizza NON si autorizza

Timbro e firma

Villa Cortese, li _____

D.Lgs 3 aprile 2006, n.152

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico .

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

(...)

Comune di Villa Cortese – Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati delle raccolte differenziate

Art. 8 Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

1. Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i "criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".

2. In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/1984 (Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82), con l'aggiunta degli "accessori per l'informatica",

2 bis. Oltre all'assimilabilità qualitativa di cui sopra, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato: I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore, per unità di superficie, a due volte il coefficiente di produttività specifica, espresso in Kg/mq/anno, desunto dall'apposita tabella del Piano Finanziario in vigore al fine della determinazione della tariffa. Qualora la quantità di rifiuti prodotta superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.), inoltre, potranno essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi atti allo scopo.

3. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità saranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.